

(N. 2577)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1952

### Soppressione e liquidazione dell'Istituto sperimentale della ceramica

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto sperimentale della ceramica, con sede in Milano, riconosciuto con regio decreto 17 dicembre 1936, n. 2365 quale ente parasindacale aderente alla Confederazione fascista degli industriali ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, aveva per scopo di compiere le ricerche e le analisi occorrenti all'industria della ceramica nelle sue diverse branche.

L'istituto funzionò fino al 1945, epoca in cui per mancanza di mezzi sospese ogni attività.

Con decreto ministeriale del 2 giugno 1950 fu nominato un commissario straordinario per la gestione temporanea dell'ente.

Il commissario ha provveduto all'inventario dei beni dell'ente, consistenti in macchinari, attrezzature, mobili, libri e scorte varie, e

all'accertamento delle passività ammontanti a circa L. 3.500.000, oltre gli interessi.

Essendo risultato che l'ente non può riprendere la sua attività con i mezzi di cui dispone, è apparso opportuno disporre la soppressione.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che detta le norme per la liquidazione del patrimonio dell'ente.

Poichè tale patrimonio fu costituito con i contributi degli industriali della ceramica, è apparso opportuno disporre che il commissario dovrà limitare la liquidazione dei beni nella misura strettamente necessaria a soddisfare le passività, e che il residuo di tali beni dovrà essere, con provvedimenti dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, destinato a fini analoghi a quelli perseguiti dal soppresso Istituto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'Istituto sperimentale della ceramica, con sede in Milano, istituito con regio decreto 17 dicembre 1936, n. 2365, è soppresso e messo in liquidazione.

## Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio sarà nominato un commissario liquidatore ed un comitato di sorveglianza composto di un rappresentante del Ministero del tesoro, uno del Ministero dell'industria ed il commercio e uno dei creditori.

## Art. 3.

La liquidazione è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1946, n. 685, in quanto applicabili.

## Art. 4.

Nel caso che dall'inventario risulti un attivo superiore all'ammontare della passività, il commissario limiterà la vendita dei mobili e degli strumenti tecnici dell'Istituto alla parte indispensabile al pagamento integrale delle passività.

## Art. 5.

Trascorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, destinerà l'eventuale residuo attivo, nonché i mobili e gli strumenti tecnici eventualmente non venduti, a scopi analoghi a quelli perseguiti dal soppresso Istituto sperimentale della ceramica.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.